

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2004

che modifica la decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica

[notificata con il numero C(2004) 146]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/119/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 96/333/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica ⁽²⁾, si applica fino al 31 dicembre 2003.
- (2) La decisione 97/20/CE ⁽³⁾ fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini. Nella parte II di tale elenco figurano i paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria basata sulla decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi della decisione 95/408/CE, l'elenco dei paesi terzi è valido fino al 31 dicembre 2005. Occorre pertanto modificare la data di validità della decisione 96/333/CE affinché coincida con la data di validità dell'elenco provvisorio.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 96/333/CE, i termini «fino al 31 dicembre 2003» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/65/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 38).

⁽³⁾ GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

⁽⁴⁾ GU L 243 dell'11.1.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/912/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 112).